

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 2004, sono fissati secondo i gli importi indicati nel decreto.

- 1) **diritto di protesto:**

minimo euro $1,77 + 0,07 = 1,84$;

massimo euro $38,58 + 1,47 = 40,05$;

- 2) **indennita' di accesso:**

a)	fino a	3	chilometri: Euro	1,59 +	0,06=	1,65 ;
b)	fino a	5	chilometri: Euro	1,89 +	0,07=	1,96 ;
c)	fino a	10	chilometri: Euro	3,49 +	0,13=	3,62 ;
d)	fino a	15	chilometri: Euro	4,91 +	0,19=	5,10 ;
e)	fino a	20	chilometri: Euro	6,09 +	0,23=	6,32 ,

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di Euro $1,59 + 0,06 = 1,65$.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 marzo 2006

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiali.

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 24-3-2006

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, al fine di ogni biennio le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2004;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica del 23 febbraio 2006 dalla quale si desume che nel periodo gennaio 2004-gennaio 2006 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 3,8%;

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 3,8% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 2004, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo euro $1,77 + 0,07 = 1,84$;

massimo euro $38,58 + 1,47 = 40,05$;

2) indennita' di accesso:

a) fino a 3 chilometri: Euro $1,59 + 0,06 = 1,65$;

b) fino a 5 chilometri: Euro $1,89 + 0,07 = 1,96$;

c) fino a 10 chilometri: Euro $3,49 + 0,13 = 3,62$;

d) fino a 15 chilometri: Euro $4,91 + 0,19 = 5,10$;

e) fino a 20 chilometri: Euro $6,09 + 0,23 = 6,32$,

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di Euro $1,59 + 0,06 = 1,65$.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro: Castelli